

APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE

Libro V - Del lavoro
Titolo V - Delle società

Art. 2409-quater Conferimento e revoca dell'incarico (Abrogato)

[Salvo quanto disposto dal numero 11 del secondo comma dell'[articolo 2328](#), l'incarico del controllo contabile è conferito dall'assemblea, sentito il collegio sindacale, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'incarico può essere revocato solo per giusta causa, sentito il parere del collegio sindacale. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.]